



COMUNE DI MAGNAGO
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
CONCESSORIO NON RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.2013

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 3 – SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ART. 6 – ACCERTAMENTO, SANZIONI, INTERESSI

ART. 7 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 8 – GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ART. 9 – RIMBORSI

ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In tal caso l'Ente proprietario dell'area potrà pretendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante il quale, successivamente, ripeterà l'obbligazione nei confronti degli altri consociati.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo (cad.) o a metri quadrati (mq) o a metri lineari (ml), con arrotondamento in eccesso al mezzo mq o ml superiore.

3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).

4. Le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2.

5. Le tariffe di cui all'Allegato 2, approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, ovvero è stato effettuato in misura ridotta.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 60,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno ossequiati i principi contenuti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con le modalità previste nel vigente Regolamento generale delle entrate.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto esclusivamente dal concessionario iscritto all'Albo previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 – GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, esclusivamente a soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i., tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e a carico del concessionario medesimo.

ART. 9 – RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura

- 1.1 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;
- 1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas;
- 1.3 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di combustibile non gassoso;
- 1.4 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica;
- 1.5 Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento;
- 1.6 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
- 1.7 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
- 1.8 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
- 1.9 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.10 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.11 Tralicci di elettrodotto

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

- 2.1 Occupazioni effettuate con preinsegne;
 - 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
 - 2.3 Pensiline:
 - monofacciale
 - bifacciale
 - 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere:
 - monofacciale
 - bifacciale
 - 2.5 Impianti pubblicitari a messaggio variabile:
 - impianto pubblicitario a led
 - impianto pubblicitario rotor multi immagine
 - 2.6 Impianti di distribuzione carburanti:

Il canone è computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo.

ALLEGATO 2

TARIFFA BASE (per tipologie di concessione)

	TIPOLOGIA		
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura	€	unità
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua	1,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas	1,50	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di combustibile non gassoso	2,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica	1,50	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti teleriscaldamento	2,00	ml
1.6	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche	1,50	ml
1.7	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	2,00	ml
1.8	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	2,00	ml
1.9	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	10,00	mq
1.10	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce	10,00	cad
1.11	Tralicci di elettrodotto	300,00	cad

2	Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa	€	unità
2.1	Occupazioni effettuate con preinsegne	20,00	ml
2.2	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari		
	con pubblicità monofacciale	50,00	ml
	con pubblicità bifacciale	75,00	ml
2.3	Pensiline:		
	monofacciale	50,00	ml
	bifacciale	75,00	ml
2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere		
	monofacciale	50,00	ml
	bifacciale	75,00	ml
2.5	Impianti pubblicitari a messaggio variabile		
	impianto pubblicitario a led	100,00	ml
	impianto pubblicitario rotor multi immagine	50,00	ml
2.6	Impianti di distribuzione carburanti		
	Il canone è computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo.	25,00	mq